Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 24 dicembre 1924** — **Numero 299**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fiera di cavalli nel comune di Verona.

Con decreto in data 7 dicembre 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese ed anno, il comune di Verona è stato autorizzato a promuovere, a termine e per gli effetti del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2740, le Fiere dei cavalli con le annesse manifestazioni agricole, commerciali ed industriali, che avranno luogo in Verona nei mesi di marzo e di ottobre dell'anno 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2079.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 2061.

Nuova delimitazione della zona colpita dal terremoto dell'8 maggio 1914, in provincia di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 19 luglio 1914, n. 761, coi quali venne data facoltà al Governo di delimitare, con decreto Reale, le località colpite dal terremoto dell'8 maggio 1914, in provincia di Catania, e di rendere obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nelle località di quella Provincia, da determinare in seguito ad appositi studi, le norme tecniche ed igieniche prescritte con le relative sanzioni dagli articoli 185 e 237 del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 (corrispondenti agli articoli 204 e 257 del vigente testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificati dalle disposizioni di cui ai Regi decreti 9 maggio 1920, n. 665; 16 novembre 1921, n. 1705, e 27 ottobre 1922, n. 1475), e stabilire le zone sulle quali si ritenesse necessario vietare le ricostruzioni e le nuove costruzioni;

Visto il decreto Reale 11 ottobre 1914, col quale, in applicazione delle disposizioni della citata legge 19 luglio 1914, venne delimitata la zona colpita dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania, e furono fissate le norme per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici pubblici e privati, con riserva di stabilire in seguito le altre località pericolose della zona Etnea;

Considerato che, tra le località colpite dal terremoto del l'8 maggio 1914 ed indicate nel citato R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1335, è da comprendere anche la zona segnata in matita gialla nell'unita planimetria presentata dall'ufficio del Genio civile di Catania;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto 27 aprile 1923, n. 4/1203, ha riconosciuto ammissibile la proposta fatta dal predetto ufficio del Genio civile, ed ha espresso il parere che sia da studiare l'opportunità di estendere a tutta la regione Etnea, soggetta a frequenti scosse telluriche, l'osservanza delle anzidette norme tecniche ed igieniche nonchè di stabilire limitazioni e divieti nelle ricostruzioni e nuove costruzioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con riserva di stabilire, ove occorra, in seguito ad ulteriori studi, le altre località pericolose della regione Etnea, alla zona colpita dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania, delimitata in base al R. decreto 11 ottobre 1914, è aggiunta quella segnata in tinta gialla nell'unita planimetria 27 luglio 1922, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, e delimitata come appresso:

A Est: dal tratto di strada, in parte mulattiera ed in parte carrozzabile, che distaccandosi da Dagala, frazione di Giarre, presso Casa Fiorini, si svolge ad Ovest della regione Balio e fondo Macchia e Macchia, e ad Est della regione Muscarello e Salice, ed attraversa il torrente Croce sopra Macchia e fino a tale attraversamento (lunghezza Km. 2.750);

A Nord: dal tratto di mulattiera che da tale attraversamento per la borgata Croce fa capo alla Cava Grande ad Est della provinciale Piraino (lunghezza Km. 1.250); dal tratto del corso del torrente Cava Grande fino all'attraversamento della mulattiera e si svolge a Nord delle regioni Bosco, Sambuco e ad Est del Monte Cagliato (lunghezza Km. 4.500);

Ad Ovest: dal tratto di quest'ultima trazzera che dall'attraversamento del Cava Grande presso la regione Sambuco e Monte Cagliato, per la regione Fornaci e Algerazzi fa capo alla provinciale Milo-Zafferana, a circa 300 metri a Nord dello attraversamento del torrente S. Venerina (lunghezza Km. 5.250 circa);

A Sud: da parte del confine della regione stabilita come zona colpita, dal R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1335, precisamente dalla parte compresa tra lo attraversamento del torrente S. Venerina colla provinciale Milo-Zafferana e Dagala (Casa Fiorini), lunghezza Km. 6.

Art. 2.

Entro i limiti della zona indicata nell'articolo precedente sono vietate le ricostruzioni e le nuove costruzioni a distanze minori di m. 100 dalle eventuali linee di frattura esistenti, nonchè a distanze minori di m. 10 dagli appicchi.

Art. 3.

Sono inoltre vietate le ricostruzioni e le nuove costruzioni sui terreni costituiti da rifuse o di qualunque altra natura, diversa dalla lava solida e al di sopra dei limiti di terreni diversi.

Art. 4.

Oltre le disposizioni contenute negli articoli precedenti saranno pure osservate nelle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni le norme tecniche ed igieniche di cui agli articoli 204 a 243 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificati dai Regi decreti 9 maggio 1920, n. 665; 16 novembre 1921, n. 1705, e 27 ottobre 1922, n. 1475.

Art. 5.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili le sanzioni, le azioni e i procedimenti stabiliti negli articoli 244 a 257 del citato testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI — OVIGLIO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 153. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2080.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. **2056.**

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Novara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1914, n. 407, che approva il regolamento per la percezione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Novara;

Visto l'art. 50 lettere *a*) e *b*) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 7 novembre 1924, del Commissario governativo della predetta Camera di commercio di Novara;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Novara è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati, in conformità della seguente tariffa:

1. Per ogni visione degli atti e listini esistenti presso la Camera, L. 1.
2. Per ogni certificato d'origine, L. 1.
3. Per ogni legalizzazione di firme sulle fatture delle ditte, L. 1.
4. Per ogni legalizzazione di firma non altrimenti specificata, L. 2.
5. Per ogni certificato non specificato in appresso. L. 2.
6. Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici e licitazioni, L. 3.
7. Per certificati di prezzi dei listini ufficiali di derrate e merci, L. 4.
8. Per rilascio di carta di legittimazione, L. 5.
9. Per certificati di prezzi di derrate e merci non quotate sui listini ufficiali, L. 8.
10. Per copie di atti camerali e relativa autenticazione, L. 6.
11. Per ogni pagina o frazione di pagina scritta oltre il primo foglio di carta, L. 2.
12. Per il rilascio di certificati che richiedano tempo, controllo ed indagini, per ogni ora occorrente, L. 5.
13. Per ogni iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori:
    a) agenti di cambio, L. 10.
    b) mediatori merci, L. 6.

N.B. — Gli importi della carta bollata e dei bolli da applicarsi ai documenti a termini di legge sono pagati separatamente.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà approvato il regolamento speciale per l'applicazione e la riscossione dei diritti suddetti.

Art. 3.

Il R. decreto 3 maggio 1914, n. 407, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 148. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2081.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 2067.

Riordinamento della Regia scuola industriale « Giovan Battista Bosco Lucarelli Juniore », in Benevento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 2162, concernente la classificazione della Regia scuola industriale « Giovan Battista Bosco Lucarelli Juniore » in Benevento;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1923, registro n. 5, foglio n. 273, che istituisce in Benevento un laboratorio-scuola per la preparazione di operai edili;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 146, che fissa i contributi del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle nuove tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale « Giovan Battista Bosco Lucarelli Juniore » di Benevento, comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti ed una sezione a durata di corso triennale per falegnami, ed un laboratorio-scuola per arti edili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono in una officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica e nel laboratorio di falegnameria e nel laboratorio edile annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sei insegnanti, di quattro capi officina, di due sottocapi, di un segretario e di due applicati.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 228,133;
il comune di Benevento con L. 29,279;
la provincia di Benevento con L. 38,411;
la Camera di commercio di Benevento con L. 25,092.50;
il Monte dei pegni « Orsini » di Benevento con lire 10,246.50.

Il comune di Benevento resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla sua manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 158 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2082.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 2068.

Riordinamento della Regia scuola industriale di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 settembre 1917, numero 2164, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Cagliari;
Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 319, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Cagliari comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti.

Alla Scuola sono annessi corsi per maestranze elettrotecniche.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica e nel laboratorio di elettrotecnica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di quattro capi officina, di un segretario, di un vice segretario magazziniere.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali, per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 126,900;
il comune di Cagliari con L. 15,400;
la provincia di Cagliari con L. 15,400;
la Camera di commercio con L. 15,400.

L'Ospizio Carlo Felice di Cagliari resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa il locale.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 159. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2083.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 2069.

Riordinamento della Regia scuola industriale di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 1735, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Catania;
Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio

n. 158, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Catania, comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti con corso di perfezionamento ed un laboratorio scuola per operai ebanisti e del ferro battuto. Alla Regia scuola industriale è pure annessa una scuola di avviamento a durata di corso triennale.

Art. 2.

Le esercitazioni degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica e nel laboratorio per falegnameria annessi alla Regia scuola e nei laboratori di plastica, di lavorazione del legno e dei metalli, della scuola di avviamento.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone di un direttore, di otto insegnanti, di quattro capofficina, di due sottocapi, di un segretario, di un applicato.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero per l'economia nazionale con L. 186,200;
il comune di Catania con L. 50,667.10;
la provincia di Catania con L. 37,999.30;
la Camera di commercio di Catania con L. 19.000.15;
l'Ospizio di beneficenza di Catania con L. 6,333.45.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 160. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2084.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 2070.

Riordinamento del Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio, in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 29 giugno 1922, n. 1126, concernente il riordinamento del Regio istituto nazionale per l'industria del cuoio di Torino;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2617, che istituisce in Torino una scuola professionale per le calzature e lavorazioni affini;

Visto il decreto Ministeriale in data 17 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 223, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal Regio decreto in data 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio di Torino comprende una sezione di Regio istituto industriale a corso quadriennale, al quale si ammetteranno gli alunni che hanno compiuto il primo anno comune di altri Regi istituti industriali o con esame di integrazione gli alunni che abbiano compiuto un corso quadriennale di Regio istituto medio.

Col Regio istituto nazionale è fusa la Regia scuola professionale per calzature e lavorazioni affini, comprendente un corso biennale diurno di perfezionamento per direttori di calzaturifici ed un corso serale per operai.

Al Regio istituto nazionale resta annessa la sezione di Regia stazione sperimentale per la conceria.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di chimica generale e di chimica conciaria e nel laboratorio di conceria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale della Scuola si compone del direttore col grado di direttore di stazione sperimentale, di quattro insegnanti, di un capofficina, di un assistente, di un sottocapo e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 150,634;
il comune di Torino con L. 33.244.70;
la provincia di Torino con L. 4413.35;

la Camera di commercio di Torino con L. 26,834.45;
la Cassa di risparmio di Torino con L. 4273.50.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopraindicati ed un delegato degli industriali. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti di altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 161. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2085.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 2077.

Approvazione della convenzione 18 settembre 1924 aggiuntiva all'atto di concessione della ferrovia Piazzola-Carmignano di Brenta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 novembre 1922, n. 1782, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 ottobre 1922 colla Società per la ferrovia Padova-Piazzola per la concessione della costruzione ed esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Piazzola a Carmignano di Brenta;

Vista la domanda in data 17 luglio 1923, presentata dalla Società concessionaria per la determinazione della quota di sovvenzione per l'armamento, completamento ed esercizio della linea;

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, numero 1222; 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, numero 996;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 18 settembre 1924 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società per la ferrovia Padova-Piazzola ad integrazione della convenzione stipulata il 4 ottobre 1922 per la concessione alla Società medesima della ferrovia Piazzola-Carmignano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 165. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2086.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2078.

Approvazione della convenzione suppletiva 18 settembre 1924 a modificazione delle convenzioni per la concessione e l'elettrificazione della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1865, n. 2279, con cui venne approvata la convenzione stipulata il 21 maggio 1864 fra il Ministro per i lavori pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato e l'ing. Gaetano Capuccio per la concessione della costruzione e dell'esercizio di un ferrovia a sezione normale ed a trazione a vapore da Torino a Ciriè;

Ritenuto che nella detta concessione subentrò all'ing. Capuccio la « Società canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè » costituita in Torino con atto pubblico 13 luglio 1865 ed autorizzata con R. decreto 1° ottobre 1865;

Vista la legge 31 maggio 1876, n. 3139 (serie 2ª), con cui venne approvata la convenzione 12 dicembre 1875 stipulata con la « Società canavese per la strada ferrata da Torino a Ciriè » per la concessione d'una ferrovia da Ciriè a Lanzo;

Visto il Nostro decreto 8 giugno 1911, n. 688, con cui fu approvata la convenzione suppletiva, con la medesima Società per l'impianto del secondo binario nel tronco Borgaro-Ciriè della ferrovia Torino-Ciriè;

Visto il Nostro decreto 17 ottobre 1912, n. 1164, con cui fu approvata la convenzione 31 agosto 1912 stipulata con la medesima Società per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Lanzo a Ceres;

Ritenuto che la Società in parola ha modificato in seguito la denominazione sociale in quella di « Società anonima ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo »;

Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1920 con cui fu approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 13 ottobre 1920 con la medesima Società per l'elettrificazione della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres;

Viste le istanze 19 febbraio e 23 marzo 1923 con cui la Società concessionaria ha chiesto alcune modifiche ai patti di concessione;

Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, numero 1222; 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, n. 996;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 18 settembre 1924 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze ed il legale rappresentante della « Società anonima Torino Ciriè-Valli di Lanzo » a modificazione delle convenzioni per la concessione e l'elettrificazione della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 166. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2087.

REGIO DECRETO 20 novembre 1924, n. 2059.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Educatorio per fanciulle povere », in Vicopisano.

N. 2059. R. decreto 20 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Operia pia « Educatorio per fanciulle povere », con sede nel comune di Vicopisano, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1924.

REGIO DECRETO 6 novembre 1924.

Soppressione del Regio istituto magistrale di Bolzano ed istituzione di un Regio istituto magistrale in Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 58 del R. decreto in data 6 maggio 1923, numero 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Riconosciuta la necessità di sopprimere a decorrere dal 1° ottobre 1924 il Regio istituto magistrale esistente in Bolzano e istituirlo invece colla stessa data in Treviso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto magistrale di Bolzano è soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1924 e dalla stessa data è istituito un Regio istituto magistrale in Treviso.

Art. 2.

Entro il dicembre 1924 l'Amministrazione comunale di Treviso farà pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare deliberazione impegnativa, debitamente approvata dall'autorità tutoria, pel pagamento del contributo annuo stabilito dai Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 7 giugno 1923, n. 1408, e per l'assunzione degli oneri previsti dagli articoli 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Isola del Giglio (Grosseto) e di Ragogna (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 dicembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Isola del Giglio, in provincia di Grosseto.

MAESTA',

In seguito a dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Isola del Giglio, otto consiglieri sui quindici assegnati per legge al Comune hanno rassegnato le dimissioni, e poichè l'Amministrazione stessa è venuta a trovarsi in condizioni di non poter più funzionare, il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo commissario.

Tenuto conto che le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per l'integrazione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altro canto, appare necessario provvedere con un periodo di gestione straordinaria alla riorganizzazione della civica azienda, da recenti accertamenti riscontrata in completo disordine, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Isola del Giglio, in provincia di Grosseto, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Volpato Luigi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 novembre 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ragogna, in provincia di Udine.

MAESTA',

L'azione deficiente e partigiana svolta dall'Amministrazione comunale di Ragogna ha gravemente compromesso la gestione della civica azienda, determinando un profondo malcontento fra la popolazione. Di fronte a tale situazione, quindici consiglieri, sui venti assegnati per legge al Comune, hanno rassegnato le dimissioni, per cui la rappresentanza elettiva è ora ridotta a soli cinque componenti.

Un'inchiesta di recente eseguita ha accertato il deplorevole disordine degli uffici comunali e dei pubblici servizi, nonchè la critica situazione finanziaria dell'Ente, aggravata dal fatto che, mentre, per malinteso spirito di popolarità, la tassa di famiglia per gli anni 1922-1923 non è stata riscossa, gli altri tributi, la cui applicazione dà luogo a notevoli sperequazioni, sono stati, in contrasto ai suggerimenti dell'autorità tutoria, mantenuti in limiti irrisori.

Poichè le cennate condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, ed essendo d'altro canto necessario eliminare con un periodo di gestione straordinaria le deficienze e le irregolarità rilevate — mentre il Prefetto ha provveduto al funzionamento della civica azienda mediante un proprio Commissario — si rende indispensabile provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale, e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ragogna, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Francesco Trombetta è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1924.

Nomina del Comitato centrale per sistemare servizi governativi in stabili appartenenti al patrimonio statale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1924, n. 74407, col quale viene istituito presso il Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) un Comitato centrale con l'incarico di sistemare in stabili appartenenti al patrimonio statale tutti i servizi governativi eccettuati quelli relativi ai Ministeri della guerra e della marina ed al Commissariato dell'aeronautica;

Decreta:

Il predetto Comitato centrale è così costituito:

Presidente:

Il Provveditore generale dello Stato od un suo sostituto (il direttore capo della divisione I - Patrimonio statale).

Membri:

1. Comm. Ciofi Degli Atti conte Alessandro, vice prefetto con funzioni di direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
2. Gr. uff. Innocenti avv. Giuseppe, consigliere di Cassazione, in rappresentanza del Ministero della giustizia e degli affari di culto;
3. Cav. De Nobili Vincenzo, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;
4. Comm. Flora Luigi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
5. Comm. Aflini avv. Ezio, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
6. Cav. Veroi Gomberto, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale.

Le funzioni di segretario del predetto Comitato saranno disimpegnate dal cav. dott. Umberto Pipitone, primo segretario nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 6 dicembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Zaccanopoli.

IL PREFTTO

DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Zaccanopoli;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Zaccanopoli è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 6 dicembre 1924.

Il Prefetto: ROCCO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.